

 <b>COMUNE DI PADOVA</b> SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO	PROT. GENERALE N. 156029	REGISTRO ORDINANZE N° 404 del 8/08/2003
	DATA: 8/08/2003	

OGGETTO: Disciplina della sosta riguardante la Zona a Rilevanza Urbanistica – Zona Residenti (zona “R”),  
 Revoca ordinanza n. 115195 del 17/12/1999.

**ORDINANZA**

**IL DIRIGENTE CAPO SETTORE**

**VISTE** le delibere di G.C. n.:

- 677 del 29.05.1989, che destina spazi di sosta ai residenti privi di posto auto privato, in alcune aree centrali con caratteristiche di “rilevanza urbanistica ed in cui sussistono esigenze particolari di traffico”;
- 1326 del 10.07.1995, con la quale è stata approvata la ridefinizione dei settori compresi nella Zona Residenti ed è stato aggiornato il canone relativo alla sosta;
- 406 del 19.05.1999 avente per oggetto: revisione e ampliamento aree pedonali, zone a traffico limitato, zone di rilevanza urbanistica con esigenze particolari di traffico (Zona R);
- 237 del 15/04/2003, che, in particolare, estende la Zona a Rilevanza Urbanistica, in alcune aree limitrofe al Centro Storico con caratteristiche di “rilevanza urbanistica ed in cui sussistono esigenze particolari di traffico”;

**RICHIAMATA** l’ordinanza n. 115195 del 17/12/1999, la quale disciplinava gli spazi di sosta per i residenti della zona di particolare rilevanza urbanistica denominata Zona R;

**CONSIDERATA** l’opportunità di accorpate in un unico provvedimento la disciplina della Zona Residenti esistente e delle nuove estensioni;

**VISTO** il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale, espresso con nota in data 7/08/2003;

**VISTI:**

- l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l’art. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, e 7, 39 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

**ORDINA**

1. la revoca dell’ordinanza 115195 del 17/12/1999 e di tutte le ordinanze, o parti di esse, eventualmente in contrasto con la presente;
2. l’istituzione di un’unica Zona Residenti con posti auto destinati ai residenti privi di parcheggio privato, nelle vie e piazze, con l’estensione prevista con la delibera di G.C. n. 237 del 15/04/2003 ed evidenziata nella planimetria facente parte integrante del presente provvedimento;
3. che gli stalli destinati alla sosta dei veicoli dei residenti siano caratterizzati ed evidenziati da segnaletica orizzontale gialla, nonché da specifica segnaletica verticale;
4. che la fruizione degli stalli di sosta sia subordinata al rilascio di un contrassegno con validità triennale, contraddistinto dalla lettera “R”, vidimato annualmente e/o rinnovato entro il 28 febbraio dell’anno successivo;
5. che i requisiti per avere diritto al contrassegno “R” siano:

- a) residenza anagrafica all'interno della zona "R", o a ridosso con accesso ricompreso; in casi particolari, valutati dal Comando di Polizia Municipale, residenza in vie contigue o di confine tra la Zona Residenti e/o la Zona a Traffico Limitato;
  - b) dichiarazione della mancanza di parcheggio privato per il veicolo di proprietà;
  - c) i veicoli devono risultare di proprietà o in uso esclusivo (da documentare) dei residenti o di ditta della quale il richiedente sia titolare o socio o dipendente;
6. che sia previsto il rilascio di un solo contrassegno "R" per ogni unità abitativa e che il rilascio, il rinnovo e la vidimazione dei contrassegni, avvengano secondo le modalità dell'allegato I, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;
7. che l'utilizzo del contrassegno sia così regolamentato:
- a) il contrassegno, esposto sulla parte anteriore dell'abitacolo in modo ben visibile dall'esterno, autorizza la sosta del veicolo negli stalli appositamente segnalati all'interno della Zona Residenti;
  - b) il contrassegno non dà diritto alla riserva di un posto auto, bensì alla possibilità di fruire degli appositi stalli disponibili fino ad esaurimento della capienza;
  - c) la mancata esposizione del contrassegno, l'esposizione del contrassegno non vidimato o illeggibile per posizionamento o deterioramento, equivalgono alla mancanza dell'autorizzazione;
  - d) si procederà al ritiro immediato del contrassegno ove risulti non vidimato o non rinnovato entro i termini previsti, ovvero illeggibile o utilizzato per un veicolo diverso da quello autorizzato;
8. il divieto di sosta permanente negli stalli di cui al punto 3 eccetto che per i veicoli muniti del contrassegno di cui al punto 4;
9. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
10. al Settore Manutenzioni, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL. PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

**IL DIRIGENTE CAPO SETTORE**  
**Dott. Daniele Agostini**

## **ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DELLA ZONA RESIDENTI**

### Modalità per il rilascio dei contrassegni:

Il richiedente presenta all'ufficio preposto della Polizia Municipale presso il Comando, la relativa domanda in bollo con allegata una marca da bollo da apporre sul contrassegno e la documentazione comprovante i termini dell'esigenza che motiva la richiesta, una fotocopia della patente di guida e della carta di circolazione del o dei veicoli dai quali risulti la proprietà o l'uso esclusivo degli stessi o di ditta della quale il richiedente sia titolare o socio o dipendente.

A conclusione del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande agli aventi diritto viene rilasciato il contrassegno con validità triennale, con obbligo di vidimazione annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo, previo pagamento dei diritti di segreteria stabiliti in € 5,00 ed esibizione della ricevuta di versamento del canone annuo fissato in € 92,96 effettuato a mezzo c/c postale.

Sul contrassegno sono riportate le avvertenze per l'automobilista e la data di rilascio. Il Corpo di Polizia Municipale può effettuare opportuni controlli e sopralluoghi per reprimere eventuali abusi.

Entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità, l'Ufficio del Settore di Polizia Municipale provvede ad inviare, presso la residenza dei titolari dei contrassegni in corso di validità, una nota per ricordare la scadenza dell'autorizzazione, un modulo di richiesta di rinnovo ed un modulo di c/c postale per effettuare il pagamento del canone annuo.

In caso di variazioni rispetto alla domanda originaria, l'avente diritto deve presentare senza ritardo la relativa documentazione.

Alla presentazione della domanda in bollo di rinnovo dovrà essere allegata una marca da bollo da apporre sul nuovo contrassegno e la ricevuta di pagamento del canone annuo, inoltre previo pagamento dei diritti di segreteria e la consegna del contrassegno scaduto di validità, verrà rilasciato contestualmente il nuovo contrassegno.

Nel caso in cui il contrassegno risulti non vidimato, rinnovato entro i termini previsti, utilizzato per un veicolo o persona o ditta diversi da quelli autorizzati è previsto il ritiro del contrassegno e la decadenza di validità.